

di garantirne la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

I predetti beni potranno essere utilizzati anche ai fini della organizzazione di convegni e manifestazioni nelle materie di competenza regionale e per altri usi connessi con le finalità istituzionali della Regione.

A tal fine è stanziato l'importo massimo di L. 2.500 milioni, oltre a L. 200 milioni per le spese necessarie ad effettuare un primo intervento di manutenzione straordinaria.

#### Art. 2

L'acquisto dei beni di cui all'articolo precedente è subordinato alla preventiva stipulazione di una convenzione tra la Regione ed il Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, la Provincia di Padova ed il Comune di Monselice, con la quale da parte dei tre enti viene assunto l'impegno della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria a proprio carico dei beni, nonché della utilizzazione degli stessi secondo le finalità di cui all'articolo precedente.

#### Art. 3

Sulla congruità del prezzo di acquisto dei beni deve essere acquisito il parere dell'Ufficio Tecnico Erariale competente.

#### Art. 4

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- a) in quanto a lire 2.200 milioni mediante riduzione per pari importo del cap. 196219770 «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo» (partita: Acquisto complesso immobiliare «Cini» di Monselice per destinazione ad attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;
- b) in quanto a lire 500.000.000 mediante stipulazione di un mutuo con idoneo istituto di credito della durata massima di 20 anni ed al saggio di interesse massimo del 20 per cento.

Alla copertura dell'onere di ammortamento del mutuo sub b) di cui al comma precedente si provvede a decorrere dall'esercizio 1982 mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX, degli esercizi 1982 e 1983, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981-1983.

#### Art. 5

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Stato di previsione dell'entrata		
Variazioni in aumento:		
Cap. 051005010 - «Prestiti a lungo termine per spese di investimento»	500.000.000	500.000.000
Stato di previsione della spesa		
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196219760 - «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo»	2.200.000.000	2.200.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 192019124 - «Acquisto dei beni immobili e mobili nonché delle relative pertinenze, appartenenti alla Fondazione Cini siti sulla Rocca di Monselice»	2.500.000.000	2.500.000.000

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1981, n. 25.

**Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla Fondazione Cini.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare i beni mobili ed immobili, con le relative pertinenze, appartenenti alla Fondazione Cini siti sulla Rocca di Monselice, al fine

Cap. 192019127 - «Spese di manutenzione straordinaria dei beni già appartenenti alla Fondazione Cini siti sulla Rocca di Monselice»	200.000.000	200.000.000
	<hr/>	<hr/>
	2.700.000.000	2.700.000.000

**Art. 6**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 22 maggio 1981

Bernini